

Scheda di analisi tecnico normativa della proposta di legge 282/2019	
Elementi di analisi	Contenuti
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>La proposta appare compatibile con la normativa europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>In particolare l'intervento legislativo, nella parte in cui disciplina i poteri dirigenziali e i compiti della Giunta regionale in materia di transazioni, non impatta con la normativa suddetta.</p> <p>Le norme, poi, che fissano i requisiti professionali per l'accesso alla carica di Segretario generale della Giunta regionale, appaiono compatibili con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 45, paragrafo 4), non intervenendo in tema di libera circolazione delle persone.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge che attribuiscono ai dirigenti competenti il compito di concludere le transazioni con l'unica eccezione di quelle cd. novative (che per loro natura, ritiene il legislatore regionale, vadano oltre la mera gestione), appaiono compatibili con i criteri a cui deve attenersi la legge regionale in materia: buon andamento, ragionevolezza, separazione tra funzioni di indirizzo politico e gestione (articolo 4 del d.lgs. 165/2001). Tale ultima disposizione è stata riconosciuta dalla Consulta come necessario corollario dell'articolo 97 della Costituzione e limite della disciplina dell'organizzazione del lavoro pubblico (Corte costituzionale 81/2013, 304/2010, 390/2008, 161/2008, 104 e 103 del 2007).</p> <p>Le norme suddette, ovviamente, riguardano esclusivamente il riparto delle competenze in materia di transazioni, restando la conclusione delle stesse subordinata ai limiti di ammissibilità (disponibilità del diritto, patrimonialità, etc) previsti dalla legislazione statale vigente nonché a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.</p> <p>Le disposizioni contenute nell'articolo 4 della proposta di legge, relative ai requisiti per l'accesso alla carica di Segretario generale della</p>

	<p>Giunta regionale, appaiono rientrare, per quanto attiene al conferimento dell'incarico a dirigenti regionali, nella materia di competenza residuale ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (Corte costituzionale 105/2013 e 251/2016).</p> <p>In tali ambiti la Corte Costituzionale ha più volte affermato che la legislazione statale può intervenire solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione (tra le altre si ricordano: sentenza n. 105 del 2013 e sentenza n. 251 del 2016).</p> <p>La norma contenuta nella proposta, peraltro analoga a quella di altre leggi regionali (l.r. Lombardia 20/2008; l.r. Emilia Romagna 43/2001; l.r. Veneto 54/2012), appare in linea con i principi di ragionevolezza e buon andamento anche desumibili dalla normativa statale in materia (d.lgs. 165/2001).</p> <p>Le disposizioni introdotte nell'intervento legislativo disciplinano, altresì, i requisiti di accesso dall'esterno a tale organo amministrativo di vertice. La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'intervento in materia dello Stato (Corte Costituzionale 324/2010) ascrivendolo all'ambito del diritto civile.</p> <p>La proposta, analogamente a quanto previsto da altre leggi regionali vigenti (Lombardia, Veneto), circoscrive i requisiti per l'accesso all'incarico dall'esterno di soggetti non dirigenti regionali di ruolo, tenendo conto delle professionalità necessarie per il miglior espletamento dei compiti di tale organo di vertice.</p> <p>Resta ovviamente ferma, per quanto non espressamente previsto, l'applicazione automatica della disciplina contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento legislativo con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento appare compatibile con le disposizioni statutarie ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'articolo 28 che limita le competenze della Giunta alle deliberazioni in tema di "liti at-

	<p>tive e passive”, demandando alla legge regionale l'attribuzione di compiti ulteriori alla Giunta medesima;</p> <p>- con l'articolo 46 che detta i principi in materia di organizzazione amministrativa regionale.</p>
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi ed i regolamenti regionali vigenti	La proposta novella la legge regionale 20/2001 ed incide sulla legge regionale 14/2003, nelle parti in cui ad essa fa rinvio.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione	La proposta non si presta a forme di semplificazione diverse dalla novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all' esame del Consiglio regionale e relativo iter	-----

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 282 “Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione””

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2001)

L'articolo modifica l'articolo 4 della l.r. 20/2001 attribuendo alla Giunta regionale le funzioni per le transazioni indicate al secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2001)

L'articolo modifica la norma vigente attribuendo ai dirigenti di servizio anche gli atti di transazione previsti dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)

L'articolo modifica la norma vigente attribuendo ai responsabili delle posizioni dirigenziali e di posizione anche gli atti di transazione previsti dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2001)

L'articolo modifica la norma vigente disponendo che l'incarico di segretario generale possa essere attribuito in via prioritaria ad un dirigente del ruolo regionale o ad un soggetto esterno se di particolare qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'amministrazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per il pagamento dello stipendio e delle funzioni dei dirigenti sono già iscritte nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 e che eventuali incarichi sono conferiti nei limiti di detti stanziamenti.

RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI GIUNTA REGIONALE

- STANZIAMENTO 2019-2021

capitolo	retribuzione di posizione e risultato	capitolo	oneri previdenziali	capitolo	IRAP
2010310055	35.703,20	2010310056	9.246,16	2010310054	1.963,68
2011010005	2.971.608,22	2011010016	769.566,03	2011010027	163.438,45
2110210035	255.735,95	2110210036	66.228,68	2110210037	14.065,48
2150110011	60.420,88	2150110012	15.647,37	2150110013	3.323,15

STIPENDIO TABELLARE DIRIGENTI GIUNTA REGIONALE - STANZIAMENTO 2019-2021

capitolo	stipendio tabellare	capitolo	oneri previdenziali	capitolo	IRAP
2010310052	259.865,58	2010310051	69.332,14	2010310050	22.088,57
2010310055	43.310,93	2010310056	11.555,36	2010310054	3.681,43
2010810042	86.621,86	2010810041	23.110,71	2010810043	7.362,86
2011010005	43.310,93	2011010016	11.555,36	2011010027	3.681,43
2011110050	259.865,58	2011110048	69.332,14	2011110049	22.088,57
2050210138	43.310,93	2050210137	11.555,36	2050210136	3.681,43
2060110018	43.310,93	2060110019	11.555,36	2060110017	3.681,43
2070110105	43.310,93	2070110104	11.555,36	2070110103	3.681,43
2080110012	43.310,93	2080110013	11.555,36	2080110014	3.681,43
2080210011	43.310,93	2080210010	11.555,36	2080210009	3.681,43
2090110025	216.554,65	2090110023	57.776,78	2090110024	18.407,15
2090210034	43.310,93	2090210035	11.555,36	2090210033	3.681,43
2090310014	43.310,93	2090310015	11.555,36	2090310016	3.681,43
2090410005	43.310,93	2090410004	11.555,36	2090410003	3.681,43
2090510084	43.310,93	2090510083	11.555,36	2090510082	3.681,43
2090610016	86.621,86	2090610015	23.110,71	2090610014	7.362,86
2100210084	43.310,93	2100210083	11.555,36	2100210082	3.681,43
2110110053	43.310,93	2110110054	11.555,36	2110110052	3.681,43
2110210035	173.243,72	2110210036	46.221,42	2110210037	14.725,72
2120410061	43.310,93	2120410059	11.555,36	2120410060	3.681,43
2120710025	43.310,93	2120710026	11.555,36	2120710024	3.681,43
2130110352	86.621,86	2130110353	23.110,71	2130110354	7.362,86
2130510009	43.310,93	2130510008	11.555,36	2130510007	3.681,43
2130710074	43.310,93	2130710075	11.555,36	2130710076	3.681,43
2140110112	43.310,93	2140110114	11.555,36	2140110113	3.681,43
2140210025	43.310,93	2140210024	11.555,36	2140210023	3.681,43
2140310030	43.310,93	2140310029	11.555,36	2140310028	3.681,43
2150110009	43.310,93	2150110007	11.555,36	2150110008	3.681,43
2150110011	43.310,93	2150110012	11.555,36	2150110013	3.681,43
2150210083	43.310,93	2150210082	11.555,36	2150210081	3.681,43
2160110181	216.554,65	2160110180	57.776,78	2160110179	18.407,15
2160210048	43.310,93	2160210050	11.555,36	2160210049	3.681,43

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)